

LE FINTE PERSONE DEL SERIOSO POEMA: SULL'ANTROPOLOGIA VICHIANA DELLA "LETTERATURA"¹

Stefania Sini *

RIASSUNTO

Muovendo da una prospettiva retorico-letteraria proponiamo alcune riflessioni relative agli aspetti giuridici che innervano le discoverte vichiane. In particolare ci soffermiamo sulla nozione di "persona" così come viene da Vico indagata nel *De uno* e nella *Scienza nuova*. Torniamo così a rilevare la portata euristica della nozione di *factio iuris* quale nucleo generativo della teoria dell'universale fantastico. Il caso della persona giuridica atta a sussumere una collettività di individui ne rappresenta un esempio evidente. Vediamo inoltre quale ruolo Vico assegni alla *factio iuris* nel progressivo addomesticamento della violenza da parte del diritto romano antico impegnato a rispettare la sacralità della formola, e come ciò trovi conferma presso gli studi specialistici moderni che collocano la genesi della *factio* nell'evoluzione della prassi sacrificale in direzione simbolica. Il nesso (nastro) che lega la *factio* all'esperienza civile si configura così come spazio poetico aperto al verosimile, orizzonte di possibilità narrabile che l'infanzia dell'umanità inaugura e percorre nella lunga scorsa dei secoli.

Parole chiave: Fictio. Diritto. Fantasia. Linguaggio. Filosofia.

* Docente nell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" - Dipartimento di Studi umanistici. E-mail: stsini@tin.it; stefania.sini@lett.unipmn.it

¹ Avvertenza: Come già in altre mie precedenti pubblicazioni ho voluto riprodurre la trascrizione dei passi vichiani della *Scienza nuova* (d'ora in avanti Sn44) secondo la forma voluta dall'autore conservando la grafia, l'interpunzione, i paragrafi e i caratteri tali e quali si trovano nell'edizione uscita a Napoli nel 1744 presso la Stamperia Muziana (Ristampa anastatica a cura di Marco Veneziani, Firenze, Olsckhi, 1994) confrontata con il manoscritto, in particolare il XIII D 79 conservato alla Biblioteca Nazionale di Napoli. Il confronto è ora disponibile a tutti grazie alla recentissima edizione critica: G. Vico, *La scienza nuova 1744*, a cura di P. Cristofolini e M. Sanna, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2013. Qui di seguito la prima indicazione di pagina si riferisce pertanto all'edizione critica, la seconda all'edizione dei *Meridiani* Mondadori G. Vico, *Opere*, a cura di A. Battistini, Milano, Mondadori 1990, Vol. 1; tra parentesi quadre è indicato il paragrafo stabilito da Nicolini e accolto convenzionalmente nelle edizioni moderne.

ABSTRACT

The present essay explores legal areas of Giambattista Vico's thought from a rhetorical and literary perspective. In particular, the essay focuses on the idea of "person" as it is investigated in *De uno* and *New Science*. The euristic quality of the notion of *fictio iuris* is identified as generative core of the imaginative universal theory. The notion of legal person, made to stand for a whole collectivity, is a case in point. It is also stressed the crucial role Vico awards to *fictio iuris* in the process that allowed ancient Roman law to tame violence while at the same time complying with the sacredness of its form. Vico's conclusions are supported by modern juridical scholarship, which collocates the birth of *fictio* as part of the development of sacrificial practice in symbolic direction. The tie linking *fictio* to civics is thus configured as poietic field open to verisimilitude, an horizon of possibilities that can be narrated and that humans will adopt in their infancy and employ through the long course of centuries.

Keywords: Fictio. Law. Phantasy. Language. Philosophy.

Leggendo nella *Scienza nuova* il racconto della storia dell'umanità dalla selva oscura all'età della ragione spiegata, lo studioso di "letteratura" – di ciò che oggi si chiama *letteratura* e che non era ancora tale ai tempi di Vico – non può non venire colpito dalle fulminanti intuizioni del filosofo napoletano circa l'origine sensibile, pre-categoriale, dei fenomeni poetici e retorici. Soffermandosi sulla radice corporea, percettiva, dell'attività figurale, che lungi dal costituire un "ritruovato" di intellettuali raffinati e colti, rappresenta invero il primo linguaggio della specie umana, Vico sembra condurci in un balzo oltre "una lunga scorsa di secoli" fino alle recenti teorie sul carattere incarnato della metafora². Lo stesso potremmo

² Il termine fondamentale è *embodied* (in russo *voplošennyj* – *voplošat'*: verbo, tra l'altro, squisitamente bachtiniano). Cf. l'ormai "classico" G. Lakoff & M. Johnson, *Metaphors we live by*, Chicago, The University of Chicago Press, 1980; quindi M. Turner, *The literary Mind. The origins of Thought and Language*, Oxford - New York, Oxford University Press, 1996; G. Lakoff & M. Johnson, *Philosophy in the Flesh. The embodied Mind and its Challenge to western Thought*, New York, Basic Books, 1999; M. Johnson, *The Meaning of the Body. Aesthetics of Human Understanding*, Chicago, The University of Chicago Press, 2007; per una sintesi cf. R.G. Gibbs (ed.), *The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought*, Cambridge University Press, 2008; per un utile compendio della "vulgata" cognitivista in tema di metafora, cf. Z. Kövecses, *Metaphor*, second edition, Oxford-New York, Oxford University Press, 2010; per alcune rapide considerazioni su tale "vulgata",

argomentare per il modo in cui Vico tratta le narrazioni di favole.

Con un rischioso gesto di *epoché* che lo costringe a sprofondare nelle “menti balorde” dei primi abitanti del mondo, il pensatore napoletano mostra che la logica poetica è la scaturigine della cultura umana dal nulla. Le sue manifestazioni – le sue “parole” – pertengono ancora alla dimensione del sacro che informa la nascita della civiltà e le sue articolazioni basilari. Lo studioso di letteratura si imbatte così in un luminoso punto di vista che, valorizzando il fecondo territorio del verosimile, rovescia le usuali gerarchie stabilite tra realtà e finzione e rintraccia la genesi dell’espressione poetica in un tessuto antropologico primordiale.

Ecco che allo schiarimento di questo tessuto – anche in riferimento alle questioni “letterarie”, relative cioè a “ciò che un giorno si chiamerà letteratura” – concorrono in modo sostanziale gli aspetti giuridici, nello specifico romanistici, della formazione di Vico. Così come l’intera vicenda raccontata nella *Scienza nuova* è in gran parte esemplata sulla storia di Roma, allo stesso modo la convinzione vichiana che “*i primi popoli della Gentilità per una dimostrata necessità di natura furon Poeti; i quali parlarono per Caratteri Poetici*”³ riposa su una cinquantennale mai dismessa frequentazione dei saperi giuridici concernenti in particolare la tradizione latina classica e intermedia riletta in direzione della “novità tematica dello *ius naturale gentium*”⁴.

in riferimento alle questioni letterarie, cf. S. Sini, *Cercarsi fra gli sciame: considerazioni sparse sulle attuali teorie della metafora*; in “il verri”, L (2012), p. 68-95; sull’evoluzione della teoria cognitiva della metafora in ambito di critica e teoria letterarie e per alcune proposte alternative ad essa, cf. M. Fludernik (ed.), *Beyond Cognitive Metaphor Theory. Perspectives on Literary Metaphor*, Ney York-Lonfon, Routledge, Taylor & Francis Group, 2011. A queste teorie così inconsapevolmente vichiane (a parte il caso di M. Danesi, di cui cf. *Vico, Metaphor, and the Origin of Language*, Bloomington-Indianapolis, Indiana University Press 1993; Id., *Giambattista Vico and the cognitive science enterprise*, New York, Peter Lang, 1995, tr. it. *Lingua, metafora, concetto: Vico e la linguistica cognitiva*, presentazione di A. Ponzio, Bari, Edizioni dal Sud, 2011) ho accennato nella mia lezione a Mosca presso IGITI il 25 novembre 2012.

³ Sn44, p. 31; ed. Battistini, p. 440 [34].

⁴ La genesi dell’opera vichiana è infatti “contrassegnata, agli inizi degli anni Venti del Settecento”, dalla novità di “un diritto colto nella progressiva evoluzione della storia *certa* dell’uomo, e premessa di quella *scienza* che avrebbe riconosciuto ingrandite, nel corso delle nazioni, la *ragione* e l’*autorità* del *Diritto universale*, portando “*ad un fiato e la Filosofia e la Storia de’ costumi umani*”, “una *nuova arte critica* con cui subordinare a date leggi

Con la loro origine sacrale, i caratteri poetici, o universali fantastici, costituiscono i fondamenti non solo dell'umano comunicare ma anche del diritto delle nazioni. Selezionando dalla *Wunderkammer* delle “sterminate antichità” che affollano la sua erudizione e sondando criticamente il formarsi e l'evolversi nei secoli del diritto romano, Vico interroga dunque i momenti aurorali del passato dove l'epifania del sacro è al contempo istituzione di legge e manifestazione poetica: un'unica indistinta modalità appercettiva, la quale solo molto più tardi si differenzierà gradualmente giungendo infine a fissarsi in determinate morfologie discorsive⁵.

L'indissolubile coesistenza di religione, diritto e poesia definisce infatti, notoriamente, l'età degli dèi, quale appare caratterizzata nelle pagine della *Scienza nuova* a cominciare dalla “scena originaria” del cielo tuonante e folgorante. Qui, nello sbalordimento dei bestioni atterriti (e “atterrati”) dal fulmine, ha inizio la vicenda della corsa dei popoli che Vico si accinge a descrivere:

si finsero il *Cielo* esser un gran *Corpo animato*, che per tal aspetto chiamarono GIOVE, il *primo Dio delle Genti* dette *Maggiori*; che col *fischio* de' fulmini, e col *fragore* de' tuoni *volesse dir loro qualche cosa*: e si incominciarono a celebrare la naturale *Curiosità*, ch'è figliuola dell'*Ignoranza*, e madre della *Scienza*, la qual partorisce

le tradizioni incerte”⁴. Cf. F. Lomonaco, *Introduzione* a Giambattista Vico, *De universi juri uno principio e fine uno* (Napoli, 1720, con postille autografe, ms XIII B 62) [d'ora in avanti *De uno*], a cura di F. Lomonaco, presentazione di F. Tessitore, Napoli, Liguori, 2007, p. XIII. Sui fondamenti romanistici contenuti nelle opere giuridiche vichiane cf. G. Crifò, *Ulpiano e Vico, Ulpiano e Vico. Diritto romano e ragion di Stato*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, Napoli, Jovene, 1984, vol. V, p. 2069-2070; Id., *Vico e la storia romana. Alcune considerazioni*, in *Giambattista Vico nel suo tempo e nel nostro*, a cura di M. Agrimi, Napoli, Cuen, 1999, p. 589-603. Sul pensiero giuridico di Vico cf. poi il dettagliatissimo R. Ruggiero, *Nova scientia tentatur. Introduzione al Diritto Universale di Giambattista Vico*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2010.

⁵ Sul “tema, essenziale a Vico, della nativa pervasiva sacralizzazione del reale – unito a quello, non meno cruciale, dell'esigenza ‘comunicativa’ degli uomini, che connota la loro natura socievole”, tema che “pone subito l'esigenza di pensare all'originaria produzione di forme di comunicazione che esprimano la loro vincolazione entro la dimensione del sacro”, cf. E. Nuzzo, *Prima della “Prudenza moderna” Giuramento sacro e fondamento metapolitico del potere in Vico*, in Id., *Tra religione e prudenza. La “filosofia pratica” di Giambattista Vico*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2007, p. 149-209.

nell'aprire, che fa della mente dell'uomo la *Maraviglia*⁶.

“Si finsero”: dunque, secondo l'etimo latino ancora ben vivo nel lemma italiano⁷, crearono, plasmarono, costruirono per sé, immaginarono. La storia umana nasce da una finzione. Notiamo *en passant* che pure il testo vichiano genera a sua volta una teoria di personaggi tra loro imparentati: *Curiosità*, figliuola dell'*Ignoranza*, e madre della *Scienza*, la qual partorisce la *Maraviglia*. È la strategia retorica della personificazione, realizzata anche graficamente e tipograficamente attraverso le iniziali maiuscole (che dunque non possono venire soppresse nell'edizione del testo)⁸. Ecco che parlando dell'antichissimo fingere, creare *personae fictae*, lo stesso autore le finge nella sua scrittura.

Il fulmine-Gius-Giove, quindi, è insieme *fictio* poetica, interlocutore, coscienza religiosa e giuridica. È persona, perché i bestioni lo immaginano che “*volesse dir loro qualche cosa*”.

Il primo diritto e la prima giurisprudenza equivalgono pertanto a “una *Sapienza Divina*”, una “*Scienza di divini parlari*, o d'intendere i *divini misteri della Divinazione*”⁹. Le sue forme, i suoi “discorsi” espressi ancora in lingua mutola, iconica, fatta di gesti e corpi¹⁰, sono cerimonie solenni e

⁶ Sn44, p. 105; ed. Battistini, p. 571-572 [377].

⁷ Cf. per esempio G. Paparelli, “*Fictio*” in *Enciclopedia dantesca*, consultabile on-line: <http://www.treccani.it/enciclopedia/fictio_%28Enciclopedia-Dantesca%29/>.

⁸ Cf. su questo i fondamentali interventi di V. Placella, tra cui almeno *Alcune proposte per la nuova edizione delle opere di Vico (e in particolare di quelle filosofiche)*, in “Bollettino del centro di Studi Vichiani” (d'ora in avanti “BCSV”), VIII (1978), p. 47-81. Cf. anche A. Battistini, *La funzione sinottica del frontespizio e la semantica dei corpi tipografici nella “Scienza nuova” di Vico*, in *I dintorni del testo. Approcci alle periferie del libro*, a cura di M. Santoro e M.G. Tavoni, Roma, Ateneo, 2005, p. 467-484.

⁹ Sn44, p. 283; ed. Battistini, p. 868 [938].

¹⁰ Cf. A. Battistini, *Scrivere per immagini: scienza dei segni e imprese araldiche*, in Id., *Vico tra antichi e moderni*, Bologna, il Mulino 2004, p. 133-173; G. Cantelli, *Mente, corpo, linguaggio. Saggio sull'interpretazione vichiana del mito*, Firenze, Sansoni, 1986; M. Danesi, *Vico, Metaphor, and the Origin of Language*, cit.; A. Pagliaro, *Lingua e poesia secondo Giambattista Vico*, in Id., *Altri saggi di critica semantica*, Messina - Firenze, D'Anna, 1961, p. 297-444; Jü. Trabandt, *La scienza nuova dei segni antichi. La sematologia di Vico*, trad. dal tedesco di D. Di Cesare, Roma - Bari, Laterza, 1996; Id., *Cenni e voci. Saggi di sematologia vichiana*, trad. dal tedesco di E. Proverbio, Napoli, Arte Tipografica

interpretazioni del volere degli dèi (“talché di questa *prima Giurisprudenza* fu primo, e proprio *interpretari*, detto quasi *interpatrari*, cioè *entrare in essi Padri*, quali furono dapprima detti gli *Dèi*”)¹¹. Tant’è che i giureconsulti, osserva Vico, erano chiamati “gli oracoli della città”: lo attesta Cicerone, e “usavano i Latini il vocabolo *responsa* a significare ugualmente le risposte degli oracoli, e quelle dei giureconsulti”¹². E ancora, tra i moltissimi etimi che testimoniano della sacralità del vocabolario del diritto, ricordiamo quello di *oratio*, la parola fondamentale e più diffusamente utilizzata nella retorica, e nella trattazione dello stesso Vico in materia¹³, la quale conserva ancora oggi la doppia valenza semantica. Oratore e orante sono al principio la stessa persona che incarna l’autorità divina dell’enunciazione rituale¹⁴.

Nell’antico *jus*, racconta Vico, “il principio della ‘ragion stretta’, della quale è regola l’equità civile”, impone il rigore assoluto, “castighi esemplari” fino alla crudeltà¹⁵, il rispetto superstizioso per le formule,

Editrice, 2007.

¹¹ Sn44, p. 283; ed. Battistini, p. 868 [938].

¹² “Citra dubium Romani Jurisconsulti, testimonio *Ciceronis*, dicti *Oracula Civitatis*; et apud Latinos de solis *Oraculis* et *Jurisconsultis Responsa* dicta” (*De uno* I CLXXXIII, p. 150). Trad. it. di C. Sarchi, in G. Vico, *Opere Giuridiche. Il diritto universale*, a cura di P. Cristofolini, Firenze, Sansoni, 1974, p. 268-269).

¹³ Cf. G. Vico, *Institutiones oratoriae*, a cura di G. Crifò, Napoli, Istituto Suor Orsola Benincasa, 1989 (d’ora in avanti *Inst.*); H. Lausberg, *Manual de retórica literaria, versión española* de J. Perez Riesco, Madrid, Griedos, 1991, Vol. III, p. 165-166, s.v. *Oratio*.

¹⁴ Sn44, p. 289; ed. Battistini, p. 879 [957].

¹⁵ Dopo le *Orazioni*, “ovvero *obsecrazioni*, ovvero *implorazioni*” seguiva “l’atto di *esegnare essi rei*” (gli anatemi e le scomuniche), e contro i colpevoli “concepivano i *voti*, che fu il primo *nuncupare vota*, che significa *far voti solenni*, ovvero con *formole consagrate*, e gli consagravano alle *Furie*”. (Sn44, p. 289; ed. Battistini, p. 880 [957]). Con i “voti solenni” si procedeva dunque alla punizione dei colpevoli, in modi che il filosofo non trascurava, qui come altrove, di mostrare nella loro ferocia, soffermandosi sulla violenza sanguinaria dei primitivi amministratori della giustizia, e sulla “tremenda crudeltà del loro formalismo magico” (crudeltà che pure egli “ammira”, come scrive E. Auerbach, *Vico e lo storicismo estetico*, in Id., *San Francesco Dante Vico ed altri saggi di filologia romanza*, trad. dal tedesco di V. Ruberl, Bari, De Donato, 1970, p. 97). Cf. E. Bianchi, *Fictio iuris. Ricerche sulla finzione in diritto romano dal periodo arcaico all’epoca augustea*, Pavia, Cedam, 1997, p. 38-39. Sulle vicende dell’*exemplum*, della *sententia* e già sulla questione della *fictio iuris*, ci siamo già soffermati in due lavori del 2007: S. Sini, *Osservazioni sul passaggio dal ‘ri-uso rituale’ al ‘ri-uso mondano’ nell’opera di Vico*, in *Sul ri-uso: Pratiche del testo e teoria della letteratura*, a cura di E. Esposito, Milano, Franco Angeli, 2007, p. 25-60; Id., *Dalla formola alla fictio: osservazioni sui primi testi di ri-uso nell’opera di*

l'arcano delle leggi: è questo l'ambito del *certum*, in cui si colloca anche l'età degli eroi, dove poesia, diritto e religione delincono ancora insieme i confini dell'orizzonte civile.

CXI Il *Certo delle Leggi* è un'oscurità della Ragione unicamente sostenuta dall'Autorità; che le ci fa sperimentare dure nel praticarle [...].

Questa Dignità con le due seguenti *Diffinizioni* costituiscono il *Principio della Ragion Stretta*; della qual'è regola l'*Equità Civile*; al cui *Certo*, o sia alla determinata particolarità delle cui parole *i barbari, d'idee particolari, naturalmente s'acquetano*, e tale stimano il diritto, che lor si debba: onde ciò che in tali casi *Ulpiano* dice; *lex dura est, sed scripta est*; tu diresti, con più bellezza latina, e con maggior eleganza legale; *lex dura est, sed certa est*¹⁶.

La Provvidenza, dichiara Vico nella Dignità CXIV, ha permesso che le Nazioni, “per lunga scorsa di secoli [...] incapaci del *vero* e dell'*Equità Naturale*, la quale più rischiararono appresso i *Filosofi*”, si conformassero al certo dell'equità civile. Sinonimo di “ragion di Stato”¹⁷, l'equità civile prevede una custodia scrupolosa delle parole degli ordini e delle leggi, anche quando esse “riuscissero *dure*”¹⁸.

Vico, in *G. Vico e l'enciclopedia dei saperi*, a cura di P. Guaragnella e A. Battistini, Lecce, Pensa Multimedia, 2007, p. 397-428, 2007.

¹⁶ Sn44, p. 85; ed. Battistini, p. 539 [322]. Per il significato di Ulpiano per il pensiero giuridico e politico di Vico, cf. G. Crifò, *Ulpiano e Vico, cit.* Pienamente ulpiana, spiega Crifò, la teorizzazione vichiana già presente nel *De uno*, di un’*aequitas naturalis* – del *rigor iuris*, come *formulae vorborum* in contrapposto alla *formula mentis*, come *certum*, vale a dire come tenore positivo della legge, in contrapposto al *verum*” (*ivi*, p. 2075).

¹⁷ Per il tema della ragion di Stato, oltre a G. Crifò, *Ulpiano e Vico, cit.*, cf. P. Guaragnella, *Dalla “politica poetica” alla “ragion di Stato”*, in “BCSV”, XXXIII (2003), p. 85-101; E. Nuzzo, *Vico e la ragion di Stato*, in, *Prudenza civile, bene comune, guerra giusta. Percorsi della ragion di Stato tra Seicento e Settecento*. Atti del Convegno internazionale (Napoli, 22-24 maggio 1996), a cura di G. Borrelli, Napoli, Archivio della ragion di Stato, Adarte, 1999, p. 313-348; Id., *Aristotelismo politico e Ragion di Stato: problemi di metodo e di critica attorno a due categorie storiografiche*, in “Archivio di storia della cultura”, IX (1996), p. 9-61; M. Riccio, *Nota sul termine “Ragion di Stato” nella “Scienza nuova” 1744*, in “BCSV”, XXVI-XXVII (1996-1997), p. 353-356, e, da ultimo, R. Ruggiero, *Nova scientia tentatur, cit., passim*.

¹⁸ Sn44, p. 86; ed. Battistini, p. 540 [328].

Ecco che il formalismo rappresenta il vincolo assiologico messo a disposizione degli eroi dal disegno provvidenziale per scongiurare la violenza e l'entropia civile ("perchè non prorompevano in *piati, risse et uccisioni*"¹⁹) e per il mantenimento della giustizia. Questa funziona, si legge nel *De uno*, come "un regolo ferreo" "che rimanendo inflessibile e mai le piegature dei corpi assecondando, gli costringe ad adattarsi a lui"²⁰; un regolo ferreo naturalmente necessario, secondo Vico, prima che ne sopraggiunga un altro di ben diverso materiale, flessibile e duttile, a rappresentare l'equità naturale e la *prudentia*²¹. La sapienza eroica, di cui l'umanità ha già due volte sperimentato le asprezze, è quella di chi rispetta la lettera e, come Ulisse, "sempre parla sì accorto, che consiegua la propostasi utilità, serbata sempre la proprietà delle sue parole".

I *secundi iudizij*, per la recente origine de' *iudizij divini*, furono tutti *ordinarij*, osservati con una somma *scrupolosità di parole*, che da' *giudizi*, innanzi stati, *divini* dovette restar detta *religio verborum*; conforme le *cose divine* universalmente son concepute con *formole consagrate*, che non si possono d'una *letteruccia* alterare; onde delle *antiche formole dell'azioni* si diceva, *qui cadit virgula, caussa cadit*. Ch'è 'l *Diritto Naturale delle Genti Eroiche*, osservato naturalmente dalla *Giurisprudenza Romana Antica*, e fu il *fari del Pretore*, ch'era un parlar innalterabile [...] donde poi fu detto *Fatum* sopra le cose della Natura *l'ordine ineluttabile delle cagioni*, che le produce, perchè tale

¹⁹ Sn44, p. 293; ed. Battistini, p. 885 [966].

²⁰ "*Aequitas Civilis Regulae Ferreae similis*. Unde conceptas verborum Formulas religiose custodiebant atque ad eas, tanquam ad *regulam Ferream*, quae ad se corpora, non se ad corpora dirigit, caussas accommodabant" (*De uno* I CLXXVII, p. 144; trad. it., p. 258-259).

²¹ Si tratta del celebre *topos* del regolo lesbio, "illa Lesbiorum flexili, quae non ad se corpora dirigit, sed se ad corpora inflectit" *De nostri temporis studiorum ratione* (1709) (d'ora in avanti *De rat.*) VII, in G. Vico, *Il metodo degli studi del nostro tempo*, introduzione e cura di F. Lomonaco, Napoli, Quaderni di Logos 4, 2010, p. 118. La stessa definizione è in *De uno* I CLXXXVII. Cf. *Inst.* 22: "rigida frangi et satius esse leges flecti, itaque lege uti regula Lesbia utendum esse, quae se ad corpora, non ad se corpora dirigit" (che ciò che è rigido si spezza e che è preferibile che le leggi si adattino e che di esse ci si serva come del regolo lesbio, che si conforma alle cose e non adatta a sé le cose) (trad. di G. Crifò). Cf. G. Giarrizzo, "*Aequitas*" e "*prudentia*". *Storia di un topos vichiano*, in Id., *Vico, la politica e la storia*, Napoli, Guida, 1981, p. 172-174.

sia il *parlare di Dio*: onde forse agl'*Italiani* venne detto *ordinare*, ed in ispezie in ragionamento di *Leggi*, per dare comandi che si devono necessariamente eseguire²².

Nel diritto naturale delle “genti eroiche”, dunque, il criterio formale ha la forza della coercizione e della necessità sacrale; la “formola”, come il regolo di ferro, costringe i fatti a modellarsi su di essa, sanziona gli accordi tra gli uomini e stabilisce il tenore degli eventi. Non può cadere nemmeno una virgola, poiché non è lecito intaccare il segno del *fari* divino, l’ineluttabile volere, il *fato*²³.

È il principio che si traduce nel lapidario comando delle XII Tavole: *uti lingua nuncupassit, ita ius esto*. “Quello che la lingua ha pronunciato, sia diritto”: il requisito della giustizia antica viene espresso così nella tagliente frase che, affermando, afferma se stessa in quanto legge.

Vale la pena di osservare che ancora oggi gli studiosi del diritto romano confermano la correttezza delle insistite affermazioni vichiane intorno all’intaccabilità della formula quale vincolo ascrivibile alle istituzioni religiose più remote e prerequisito della continuità e solidità della gestione della giustizia. Per esempio ne offre conferma Ernesto Bianchi per cui “si ammette in campo romanistico che il formalismo caratterizzante il diritto romano arcaico sia da riconnettersi a quello che permea il diritto sacro” sottolineando “il parallelismo tra le formule e le rigide forme della sfera sacrale, ed in particolare del diritto sacro, e le formule e le rigide forme del diritto laico”²⁴. Alla base di tali considerazioni vi è la convinzione “che forme e formule, sia di diritto sacro che di diritto laico, trovino origine in credenze magiche o in supposte forze trascendenti”. Sono da ritenersi

²² Sn44, p. 292-293; ed. Battistini, p. 884-885 [965].

²³ “Grazie ai suoi geniali per quanto imprecisi rimandi etimologici Vico dimostra così che dalla voce *fas* deriva anche ‘*fatum*’, il decreto divino, e prima ancora di esso il ‘*fas*’ che è *jus* immutabile, emanazione divina, che ha implicito in sé il diritto umano, mentre lo *jus*, diritto umano positivo, rivela nella stessa etimologia la propria origine divina, se è vero, come lo è per Vico, che è la forma contratta di *Jous*, collegato a *Jupiter*” (A. Scognamiglio, *Religione e diritto nel De uno*, in “BCSV”, XXXIV, 2004, p. 109).

²⁴ E. Bianchi, *Fictio iuris, cit*, p. 35.

loro “caratteristiche essenziali l’unità dell’atto e la scrupolosa sequenza di gesti, suoni, parole e pause di silenzio”²⁵.

Si tratta di un vincolo che secondo Vico interessa innanzi tutto la voce, giacché nel tempo in cui i giureconsulti erano “i vati dei Romani”, “gli oracoli della città”, i responsi venivano pronunciati appunto a voce; le formole sacre erano scandite da precise misure, configurandosi come veri e propri canti: quelle antiche leggi, leggiamo nel *De uno*, erano governate da un “regolato numero ed una certa ritmica proporzione [...] ed erano accompagnat[e] dal suono degli strumenti”²⁶. Se dal canto e dal metro, come Vico spiegherà nel Libro Secondo dell’ultima *Scienza nuova*, incominciano a formarsi i primi enunciati dell’umanità, da quel tempo feroce e fantastico proviene il *carme*, destinato a fissarsi nei secoli quale espressione poetica. Il numero regolato e la ritmica proporzione, che rappresenterà il vincolo formale per eccellenza del discorso in versi, coincide dunque all’origine con il vincolo formale delle sacre parole, con la durezza inalterabile del responso.

Non solo il discorso versificato, ma anche la rappresentazione teatrale è protagonista della storia della sapienza giuridica raccontata da Vico: tra le più belle pagine della *Scienza nuova*, si può annoverare il Corollario del Libro Quarto intitolato “Il Diritto Romano antico fu un serio Poema e l’antica giurisprudenza fu una severa Poesia, dentro la quale si trovano i primi dirozzamenti della Legal Metafisica; e come

²⁵ *Ivi*, p. 36-37. Anche Franco Todescan afferma che “nessun principio come quello della forma è stato nel diritto romano così lucidamente perseguito, nessuno ha forse raggiunto una realizzazione così vasta e profonda. Alla forma spetta, già nell’antico *ius Quiritium*, una funzione vitale, quella di assicurare la certezza del diritto: e in questo è dato riconoscere un motivo sintomatico. La forza del progresso giuridico riposa cioè sulla continuità storica, nell’intreccio indissolubile che avvince il presente al passato. E la forma offre un contributo determinante ad assicurare questa conformità: a differenza dei mutevoli, e talora insondabili, elementi interiori, nel suo costante riprodursi la forma degli atti giuridici permane visibile, e in essa il popolo acquista consapevolezza della continuità storica”. (F. Todescan, *Diritto e realtà. Storia e teoria della fictio iuris*, Padova, Cedam, 1979, p. 19). La conservazione della lettera del testo, che Vico ha visto rispettato con religiosa osservanza nelle antiche formole, si radica così nel profondo bisogno di permanenza e identità espresso dal consorzio civile.

²⁶ “Ita prisci *Jurisconsulti carminibus* responsa dabant; ut de legum formulis supra diximus; in quibus si quis hos Poëticos numeros non sentiat, is ne eos quidem audiat in *Carminum Saliarum* fragmentis: quae tamen ad symphoniam caneant. [...] ut *Jurisconsulti* videantur esse *Divini*, seu *Vates Romanorum*”. (*De uno* I CLXXXIII 10, p. 154; trad. it., p. 268-271).

a' Greci dalle Leggi uscì la filosofia". Qui l'autore descrive, attraverso i consueti nastri etimologici, l'origine della nozione giuridica di "persona", legandola alle "maschere" dei padri di famiglia adunati nel foro:

Si portarono in piazza tante *maschere*, quante son le *persone*, ché *persona* non altro propriamente vuol dire che *maschera*; e quanti sono i *nomi*, i quali, ne' tempi de' *parlari mutoli*, che si facevan con *parole reali*, dovetter essere l'*Insegne delle famiglie* [...]; e sotto la *persona* o *maschera* d'un *Padre d'una famiglia* si nascondevano tutti i *figliuoli*, e tutti i *servi* di quella; sotto un *nome reale* ovvero *Insegna di casa* si nascondevano tutti gli *agnati* e tutti i *gentili* della medesima [...]. La cui ragione esce da' *Principi della Poesia* che si sono sopra truovati; che gli *Autori del Diritto Romano*, nell'età, che non potevano intendere *universali intelligibili*, ne fecero *universali fantastici*; e come poi i *Poeti per arte* ne portarono i *Personaggi* e le *maschere* nel *Teatro*; così *essi per natura* innanzi avevano portato i *nomi* e le *persone* nel *Foro*. [...] Perchè *persona* [...] dev'esser venuto da *personari* [...] *vestir pelli di fiere* [...] e da tal origine del verbo [...] congetturiamo che gl'*Italiani* dicono *Personaggi* gli uomini d'alto stato e di grande rappresentazione. [...]

[...] e dalle *maschere*, le quali usarono tali Favole Dramatiche e *vere* e *severe*, che furon dette *PERSONAE*, derivano nella dottrina *De Jure Personarum* le *prime Origini*²⁷.

Che la questione dell'etimo di *persona* stia molto a cuore al filosofo trova conferma anche nelle tracce che essa lascia all'interno dell'epistolario vichiano. In particolare ricordiamo la lettera a Giuseppe Pasquale Cirillo del 30 agosto 1733 in cui Vico ne discute con il giovane collega²⁸.

Mi è pervenuto all'orecchio una voce sparsa falsamente per la Città, ch'io, con un breve ragionamento estemporaneo avessi notato d'errori l'eruditissimo ragionamento dintorno alle maschere degli

²⁷ Sn44, p. 317-319; ed. Battistini, p. 924-925; 926 [1033-1034; 1037].

²⁸ Sulla figura di Giuseppe Pasquale Cirillo (1709-1776) cf. la voce a cura di R. Ajello nel *Dizionario Biografico degli Italiani* (vol. 25, 1981) (<http://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-pasquale-cirillo_%28Dizionario-Biografico%29/>).

Antichi, che V(ostra) S(ignoria) fece nell'Accademia, la qual si tenne in casa della Signora Duchessa di Marigliano: la qual voce io ho udito con mio sommo rammarico; perche di troppo mi offende nella parte del buon costume: che io, dopo di aver domandato da voi tanto mio amico la buona licenza di ragionar' alcun'altra cosa d'intorno alla stessa materia, e riportatala da Voi con sommo vostro piacere; senza niuna necessità avessi voluto riprendere il Ragionamento vostro, ch'aveva riportato gli applausi di tutti gli Uditori, tra' quali erano molte nobilissime, e dottissime persone di questa Città. Ma io non altro feci, che vi aggiunti tre cose, che Voi per brevità tralasciaste. Una fu d'intorno alla prima maschera, che dovette trovarsi al Mondo, e ragionai, che fu quella di Satiro: l'altra dintorno all'etimologia della voce *Persona*; la quale e la quantità della di lei sillaba di mezzo nega aver potuto venire dalla voce *Personare*, risuonar dappertutto, e la picciolezza de' primi teatri non lo richiese: e pruovai, ch'ella venisse dall'antico *Personari*, di cui è rimasto *Personatus*, per mascherato, che avesse significato appo i primi Latini vestir di pelli: e l'ultima fu dintorno alla difficoltà dell'intendere, come nelle Favole drammatiche Greche, e Latine si leggano gl'istrioni cangiar sembiante sopra le scene, quando recitavano mascherati. Questo è anzi adornare, che riprendere i componimenti fatti da altrui. L'ho voluto scrivere a V(ostra) S(ignoria) perch'ella stessa me ne giustifichi appresso coloro, i quali, non essendovi intervenuti, avranno per avventura dato credito a cotal voce: e le bacio riverentemente le mani

Casa, 30 agosto 1733

Di V(ostra) S(ignoria)
Divotis(simo) et Obligatis(simo) Serv(itore)
Giambattista Vico²⁹

Maschere e personaggi “portati per arte” in teatro provengono dunque secondo Vico da “nomi” e “persone” riunitisi in piazza a marcare l'autorità delle decisioni politiche e a tracciare la cornice cerimoniale entro cui tali decisioni si possano attuare. E ancora, afferma il filosofo: dalle

²⁹ G. Vico, *Epistole. Con aggiunte le epistole dei suoi corrispondenti*, a cura di M. Sanna, Napoli, Morano, 1992, p. 173.

maschere, dette *personae*, “usate nelle favole drammatiche vere e severe, hanno origine quelle persone di cui si tratta appunto nella dottrina *De Jure Personarum*”. Prima che concetto (“universale intelligibile”), la persona è una maschera che raccoglie gli individui di una medesima famiglia. La maschera è qui come l’insegna delle famiglie, come l’universale fantastico³⁰.

Da qui deriverà poi la nozione di “persona giuridica”. E anche sotto questo profilo i moderni filosofi del diritto mostrano di non contraddire le affermazioni di Vico. Come spiega per esempio Francesco Galgano, la moderna nozione di “persona giuridica”, tuttora accolta nel diritto contemporaneo, è in realtà una metafora, originata da un’antica finzione. “Il concetto di persona, che il diritto romano classico aveva utilizzato per designare gli esseri umani, viene esteso nel Medioevo alle organizzazioni collettive, ancora indicate con il nome romanistico di *universitas*”³¹. Per esempio, nel Trecento, Bartolo di Sassoferrato afferma: “*universitas proprie non est persona, tamen hoc est fictum positum pro vero, sicut ponimus nos iuristae*”³². Il presupposto dal quale Bartolo muove, spiega Galgano, “è che solo gli esseri umani sono, propriamente, persone, ossia tali nel mondo della realtà naturale; sicché la concezione delle collettività organizzate come altrettante persone è una finzione creata dai giuristi, e valida solo, in quanto *fictio iuris*, ai limitati fini del diritto”. È “*imago quaedam*”, secondo la definizione di Baldo³³. “Solo fra il Seicento e il Settecento, entro la generale risistemazione dell’intero scibile giuridico cui attende la Scuola del diritto naturale, la *persona ficta* diventa una vera e propria persona: la metafora [...] si traduce in realtà, e alla *persona naturalis* viene da Grozio affiancata, con tendenziale parità di diritti e doveri, la *persona moralis*”. “Di conseguenza il ‘come se’, sottinteso a ogni metafora, e a ogni *fictio*

³⁰ Cf. a questo proposito i due fondamentali saggi di A. Battistini, *Scrivere per immagini: scienza dei segni e imprese araldiche; Alle origini dell’universale fantastico*, in Id., *Vico tra antichi e Moderni*, Bologna, il Mulino, 2004, p. 133-173; 175- 199.

³¹ F. Galgano, *Le insidie del linguaggio giuridico. Saggio sulle metafore nel diritto*, Bologna, il Mulino, 2010, p. 25.

³² *Ibidem*, con riferimento a Bartolus a Saxoferrato, *Prima super Digesto veteri*, Ludguni, 1533, fo. 205.

³³ *Ibidem*, con riferimento a Baldus de Ubaldis, *Codicis Commentaria*, Venetiis, 1590, a 7.53.5., n. 11.

iuris, è convertito in un ‘è’: le organizzazioni collettive ben possono, ma solo per i fini del diritto, essere riguardate quali persone”³⁴.

Ed è proprio sulla funzionalità civile del “come se” che si basa la “chiave maestra” della scienza nuova di Vico. Nel tempo, egli scrive, la ferocia comincia a mitigarsi, e si apre il varco, lentamente, una diversa conduzione della giustizia. Alla forza vera subentra la forza finta; la violenza viene esorcizzata attraverso la sua “imitazione”, per mezzo di una rappresentazione rituale che reca in sé il ricordo dell’antica costumanza, ma ne scongiura gli effetti più rovinosi³⁵. Conseguentemente, il diritto di proprietà si evolve con la rinuncia all’azione fisica e la sua sostituzione con il gesto imitativo³⁶.

Partecipe della stessa evoluzione che conduce dalla violenza agli atti simbolici, nel diritto romano arcaico compare la *fictio*, sorta per alleviare il disagio di fronte alla crudezza di un atto che è sentito come sempre più inaccettabile. La parte per il tutto, quindi il simbolo, suppliscono l’intero di una cerimonia che ha perso ormai la sua giustificazione.

³⁴ Così Galgano commenta le conseguenze tutt’ora attuali di questa “traslazione” dal “come se” all’“è”: “Irragionevole è però il prendere sul serio la metafora e proclamare che sempre e a tutti gli effetti le persone giuridiche sono persone, i titoli di credito sono cose mobili, i beni immateriali sono beni. Non sembri questo un ovvio avvertimento. Grandi maestri e fior di sentenze delle più alte corti sono incorsi in un simile scambio della metafora per realtà, traendone conclusioni di diritto che avevano l’apparenza, ma solo l’apparenza, di deduzioni logicamente irreprensibili. È quanto è accaduto per la persona giuridica, alla quale giudici e dottori hanno a lungo rivendicato la natura di persona vera e propria, mentre l’esperienza mostra che essa può essere, proprio come nel senso etimologico della parola, null’altro che una maschera, dietro la quale si celano non confessabili interessi umani” (*ivi*, p. 22-35 e *passim*).

³⁵ A questo passaggio cruciale Vico dedica molto spazio della sua riflessione, per esempio il capitolo del *De uno* dedicato alle “imitazioni della violenza: la mancipazione, l’usucapione, l’obbligazione, la rivendicazione, la conserzione delle mani, la condizione” (*Imitationes violentiae: mancipatio, usucapio, usurpatio, obligatio, vindicatio, manus consortio, conditio*) (*De uno* I CXXI, p. 77; trad. it., p. 144-145).

³⁶ Cf. a questo proposito P. Guaragnella, che sottolinea “le tappe di un passaggio da un diritto di proprietà inteso come diretta responsabilità concreta e materiale degli oggetti, ad un *dominium* divenuto per la prima volta, nella riflessione dei giuristi romani, fattispecie astratta e dunque istituto giuridico. Dunque una successione cronologica di mentalità giurisprudenziali via via più raffinate ed evolute: una prima più legata ad elementi ‘tattili’, una successiva e più matura capace di razionalizzazioni tecniche” (*Dalla “politica poetica” alla “ragion di Stato”*, cit., p. 97).

Il fatto è che il rapporto con la sacralità della formola si mostra via via sempre più problematico: rispetto ai mutamenti storici sopravvenuti e alle conseguenti esigenze emerse nel corpo sociale, il precetto comincia a rivelarsi angusto. Ma pur di non intaccarlo, pur di non derogare alla lettera inviolabile, si creano situazioni immaginarie, contesti e figure fittizie che intervengono a disciplinare le nuove istanze. Già nel *De ratione*, Vico riflette sull'istituto della *fictio* e sul suo importante ruolo di mediazione tra nuove necessità imposte dalle circostanze all'interesse pubblico e privato e l'obbligo contrapposto di rispettare la legge³⁷.

La giurisprudenza antica è secondo Vico meritevole di lode perché ha conservato e salvaguardato le norme in vigore senza per questo ignorare la richiesta di equità sollecitata dagli eventi. Il cittadino romano caduto prigioniero in terra straniera, magari difendendo la patria, perdeva originariamente ogni diritto, a cominciare dalla cittadinanza. Se moriva, la sua successione testamentaria veniva automaticamente annullata. La *lex Cornelia* sopraggiunge a riparare una tale ingiustizia: con essa si finge che il *captivus* morto in prigionia, “doveva considerarsi ‘come se’ fosse morto libero *in civitate*: con questa finzione venne così assicurata la sua successione testamentaria”³⁸.

³⁷ “Ita leges ubique rigeant; adeo ut, si nedum privatorum utilitas, sed ipsa respublica aliquid contra leges recipi suaderet, id Jurisconsulti fictionibus et commentis quibusdam juris expediebant, ne jus quicquam demutaretur. Ex quo genere sunt postliminii legisque Corneliae aliaque fisiones, et imaginariae in emancipationibus testamentisque venditiones. Ad quae si quis animum recte advertat, iuris fisiones nihil aliud, nisi priscae jurisprudentiae productiones et exceptiones legum fuisse comperiat: quibus prisca iurisconsulti, non, ut nostri leges ad facta, sed ad leges facta accomodabant. Atque in eo omnis priscae jurisprudentiae laus posita erat, nempe aliquod ejusmodi consilium comminisci, quo et leges integrae essent, et publicae utilitati consuleretur” (*De rat.* XI, p. 178-180).

³⁸ “La *lex Cornelia* si pose così al centro di un’ampia evoluzione, che coinvolge gli istituti della *captivitas* e del *postliminium*. Essa fu la viva testimonianza di una frattura che si era aperta fra la rigida prospettiva della “legalità” e quella offerta dal nuovo orizzonte ideologico, maturato sotto la pressione di decisivi influssi filosofico-culturali. Molteplici suggestioni strettamente congiunte venivano a incidere profondamente: in particolare le nuove idee umanitarie, propuginate dallo stoicismo e rapidamente diffuse nella società romana, da un lato, il mutato clima economico-politico, dall’altro lato” (F. Todescan, *Diritto e realtà*, cit., p. 28-29).

L'istituto della *fictio*, ci spiegano gli storici del diritto romano, è sovente strettamente legato a questioni di natura territoriale: per esempio la *fictio dell'ager Romanus*³⁹, o quella dell'*ager Hosticus*⁴⁰. Troviamo qui un'illuminante conferma il legame strettissimo che nel pensiero vichiano salda le origini delle forme civili – dagli embrionali atti comunicativi e dalla percezione della temporalità – al possesso del territorio⁴¹.

Ecco dunque che adeguando “non le leggi ai fatti, ma i fatti alle leggi”, i giureconsulti romani ricorrono al principio di verosimiglianza

³⁹ La *fictio dell'ager Romanus*, creata nel diritto augurale, consiste “nel considerare come territorio romano porzioni di territorio ‘straniero’. Il ricorso a questa finzione avviene quando sussista un impedimento in capo al console, o al comando militare, nell'ambito rispettivamente della *dictio dictatoris* o della *repetitio auspiciorum*, od infine in alcuni casi particolari di inaugurazioni di *templa* augurali”. “La *dictio dictatoris* deve essere effettuata dal console in territorio romano di notte, mentre intorno è tutto silenzio e dopo che sono stati tratti gli auspici. Queste le antiche forme imposte dal *mos*. Ovviamente, la *dictio* doveva presentarsi come particolarmente urgente allorché, morto un console ed assente l'altro per motivi bellici, occorresse convocare i comizi per eleggere il console mancante e, quindi, a tal fine, fosse necessario nominare un dittatore [...]. La necessità di provvedere celermente alla *dictio* urta, però, sovente con lo stato di cose. Così, in alcuni casi, accade che il console superstita, trovandosi al comando dell'esercito, sia impedito dal far immediato ritorno a Roma per procedere, nelle forme dovute, alla *dictio dictatoris*. Si deve, allora, escogitare uno stratagemma che consenta al console l'assunzione degli *auspicia* e la nomina del dittatore fuori dal territorio romano, evitando così che egli debba abbandonare l'esercito e ritornare a Roma. Lo stratagemma viene, appunto, trovato fingendo che una porzione di territorio, ove si trova il console, sia *ager Romanus*. In tal modo la *dictio* può avvenire *in castris*, fermi naturalmente tutti gli altri requisiti imposti dal costume antico” (E. Bianchi, *Fictio iuris*, cit, p. 90-91).

⁴⁰ Correlativamente simmetrica a quella dell'*ager Romanus* è la finzione dell'*ager Hosticus*. “La finzione ha lo scopo di evitare l'effettiva missione dei feziali sino ai confini del territorio della nazione cui si intendeva dichiarare guerra. La rigida e complessa procedura [...] poteva anche imporre ai sacerdoti di compiere numerosi viaggi di andata e ritorno da Roma al territorio nemico. Si porta allora un soldato nemico in uno spazio circoscritto, per esempio il circo Flaminio, e si svolge la procedura fingendo di trovarsi in campo nemico: ‘*ut quasi in hostili loco ius belli indicendi implerent*’” (*ivi*, p. 113-114). Anche nell'ambito del diritto feziale si registrano dunque casi di finzioni (“Il Collegio feziale ha funzioni che potremmo definire, pur con le cautele necessarie, di diritto internazionale. Fra le altre competono al Collegio la cura sulla legittimità formale della dichiarazione di guerra e quella, sempre formale, di concludere *foedera*”) (*ivi*, p. 111-112).

⁴¹ Sulle varie modalità dell'assetto spaziale nell'economia della *Scienza nuova*, mi si permetta di rinviare al mio lavoro S. Sini, *Figure vichiane. Retorica e topica della “Scienza nuova”*, Milano, Led-Il Filarete, 2005, dove tuttavia non avevo ancora riflettuto in modo approfondito sul ruolo della *fictio iuris* da questo punto di vista.

(al “come se”), modellano la realtà (fingono), e garantiscono così la sopravvivenza dell’ autorità e della ponderatezza del diritto. Ecco perché il diritto antico “fu tutto pieno di finzioni”⁴².

Se secondo Vico il gesto poetico inscritto nella *fiction* nasce allo scopo di attenuare la rigidità della legge senza intaccarla, anche gli studi odierni confermano tale origine. Riferisce per esempio Franco Todescan, rinviando alle classiche ricerche di Gustav Demelius⁴³, che la finzione giuridica “sarebbe penetrata nel diritto romano ‘laico’ [...] attraverso il *ius pontificium*. Del fondamento magico-sacrale di questo, essa costituiva quasi il naturale prolungamento: per suo mezzo, infatti, i sacrifici umani poterono essere gradualmente sostituiti con sacrifici ‘fittizi’ di oggetti di minor valore”. “Era questa”, spiega Todescan,

l’espressione di un simbolico primitivo, consistente nel mettere al posto dell’ animale “reale” dei simulacri di argilla o di cera, considerati

⁴² “Hinc *Jus Antiquum Romanum fictionibus totum scaten*s: appellatione autem *Juris Civilis Romani* et *ius Praetorium* heic amplector, quod sane *Juris romani* universi pars quaedam fuit. Hinc in quamplurimis caussis conceptos pro natis, vivos pro defunctis, defunctos pro vivis haberi; quemque tria capita gerere; filios, servos in acquisitionibus sub parentum vel dominorum persona latere; alios gerere aliorum personas; tempora, quae nondum transierunt, produci; tempora, quae iam transierunt, retroagi; tempora dissita coniungi, tot iura personata, nuda nomina sine re, nuda iura sine honorum commodis; tot imaginarias venditiones et simulatas violentias iure civili, tot actorum rescissiones et in integrum restitutiones iure praetorio celebrari” (*De uno* I CLXXXII, p. 149-150). Trad. it., p. 262-263: “Quindi ad ogni passo del diritto romano antico incontransi soprabbondevoli le finzioni, e giova avvertire che nel diritto romano va compreso anche il gius pretorio, il quale ne forma parte essenzialissima. Perciò ritrovansi i parti concepiti avuti per figlioli già nati; i vivi tenuti per defunti, ed i defunti per vivi; un solo capo colle qualità di triplice persona; ascosi nelle acquisizioni i figliuoli ed i servi sotto la persona dei genitori e dei padroni; una persona figurandone un’altra; i tempi non ancora avvenuti o già decorsi fatti presenti; congiunti i tempi distanti; personificati molti diritti; nude appellazioni d’ogni reale esistenza sprovvedute; nudi diritti, senza che lor corrisponda alcuna accomodazione di beni; molte vendite immaginarie; et hansi eziandio le simulate violenze praticate nel gius civile con ogni solennità di forme, ed anche nel gius pretorio le rescissioni di atti e le integrazioni”. Sul ruolo del pretore, cf. F. Todescan, *Diritto e realtà*, cit., p. 37-54, e in particolare, sulle finzioni pretorie, p. 40-54. Sul significato del pretore nel pensiero politico vichiano, cf. M. Riccio, *Nota sul termine “Ragion di Stato”*, cit., p. 19; 43 e *passim*.

⁴³ G. Demelius, *Die Rechtsfiktion in ihrer geschichtlichen und dogmatischen Bedeutung*, Weimar, 1858, ptc. § 4. In riferimento alle ricerche sulla *fiction iuris* quest’opera è da più parti considerata a tutt’oggi fondamentale, sia pure con correzioni e aggiornamenti.

nel rituale pontificale come equivalenti all'oggetto rappresentato: in tale procedimento, secondo il Demelius, sarebbe da scorgere il fondamento religioso della *fictio*.

Lo studioso fa notare poi che una volta che certi principi sparsi del cerimoniale religioso si sono trasformati in un sistema organico di simulazioni,

“si comincia a intravedere quel carattere di equiparazione normativa, che può segnare il passaggio dal ‘simbolo’ alla finzione giuridica in senso stretto. In tale prospettiva sono da intendere le celebri espressioni del *ius sacrum* romano: ‘*in sacris simulata pro veris accipiuntur*’ e ‘*quod dictum est quasi actum, videatur etiam actum*’, che indicano la matrice di rappresentazioni magico-simboliche quali si sono potute conservare, laicizzate, anche nel *ius civile*”⁴⁴.

Approfondisce la questione Ernesto Bianchi, che vede anch'egli nell'evoluzione della prassi sacrificale in direzione simbolica l'origine della *fictio*, per cui il formarsi di un “principio di elusione sostanziale ma non formale”⁴⁵ ha luogo con una serie di fenomeni sostitutivi attuati nei riti nella maggior parte dei casi per renderli incruenti. Analizzando le fonti che attestano tali sostituzioni e mettendo a fuoco i criteri che ad esse presiedono, lo studioso, che non cita Vico, ne ribadisce tuttavia la fondamentale scoperta.

A proposito della *Procuratio*, per esempio, Plutarco, Ovidio e Arnobio⁴⁶ mostrano che

il rito purificatorio che, dopo la caduta di un fulmine, doveva compiersi con offerte a Giove di cipolle, capelli e sardine, trae fondamento da una trattativa svoltasi fra il dio stesso, che pretendeva che l'espiazione avvenisse per mezzo di sacrifici umani, ed il re Numa, che ricercava soluzioni alternative.

⁴⁴ F. Todescan, *Diritto e realtà*, cit., p. 21 n. (con rinvio a Kaser, *Das altromische Ius. Studien zur Rechtsvorstellung und Rechtsgeschichte der Römer*, Göttingen 1949, p. 347 ss.).

⁴⁵ E. Bianchi, *Fictio iuris*, cit., p. 40.

⁴⁶ Plutarco, *Numa*, 15; Ovidio, *Fasti* 3, 339-44; Arnobio, *Adversus Nationes*, 5, 1.

Alla fine Giove finisce per accettare *capilli e cepa per capita*, κεφαλόι (sardine) per κεφαλαί (teste)⁴⁷.

Il criterio sotteso a queste sostituzioni, degno di venire accolto fra le pagine di Jacques Lacan, è con tutta evidenza di natura retorica: si tratta infatti in questi come in molti altri casi che ci riferisce Bianchi di un principio analogico, per associazione fonetica, somiglianza esteriore, ambiguità, contiguità ecc⁴⁸. Per addomesticare la ferocia senza infrangere la legge feroce, il genere umano sostituisce, sposta, gioca con i suoni, trova somiglianze. Con le metafore e i traslati anche le narrazioni, piccole storie, storie semplici, nascono dalla paura e dalla volontà di esorcizzarla. Nel rispetto della forma.

La *fictio iuris*, scrive Franco Todescan,

viene introdotta, e poi usata con vigile consapevolezza, dagli organi fondamentali dell'ordinamento romano: legislatore, pretore, giureconsulti. Essa fa parte del tessuto più intimo di tutta l'esperienza giuridica di Roma; nasce e si attua nelle molteplici forme che le esigenze

⁴⁷ E. Bianchi, *Fictio iuris*, cit., p. 46-47. Similmente, durante i *Saturnalia* (festeggiati fra il 17 e il 23 dicembre), “funzione di sostituzione di sacrifici umani è attribuita dalla tradizione alle effigi umane gettate nel Tevere ed alle candele bruciate. [...] Secondo la versione varroniana, riferita da Macrobio, i Pelasgi, giunti nel Lazio ritennero di doversi attenere al responso di Apollo che imponeva loro di Sacrificare a Dite teste umane e a Saturno uomini: [...] La tradizione riportata individua in Ercole il personaggio che consentì il mutamento del rito in forma incruenta; l'escamotage suggerito dal semidio è basato sull'ambivalenza in greco, ed ancor più in dorico, del termine φῶτα che, oltre al significato di ‘uomo’, ha anche quello di ‘luci’”. E ancora, durante il rito delle *Fabariae*, celebrato alle calende di giugno, si offrivano a Carna, dea degli inferi, fave, farro e lardo affinché “fossero allontanati i mitici uccelli *striges*, avidi, secondo la tradizione del sangue degli infanti”: qui l'oggetto sostitutivo, “è scelto in funzione di un qualche elemento di somiglianza fisica (è il caso delle fave con la loro conformazione fetale”. Mentre per placare le stesse belve infernali la nutrice di Proca chiede aiuto a Cranais che le consiglia di offrire le viscere crude di una porca (Ovidio, *Fasti* 6 143 ss), dove si può osservare che il nome dell'animale è anagramma del nome della neonata (E. Bianchi, *Fictio iuris*, cit., p. 47-50 e n).

⁴⁸ Ma prima di scomodare Lacan si potrebbe richiamare Aristotele sia riguardo della *Retorica* sia al *De memoria e reminiscentia* 452a 16-25, in cui il filosofo mostra come la memoria proceda “prendendo le mosse da qualcosa di simile o di contrario o di strettamente connesso”. Questo passo è stato descritto come la prima formulazione del principio di associazione per somiglianza, diversità contiguità. In particolare l'associazione per contiguità e somiglianza è al lavoro in quel meccanismo analogico-proiettivo che sta alla base delle principali figure retoriche come la metafora o la metonimia.

storico-sociali spontaneamente impongono. E se queste inesauribili forze di creazione giuridica sollecitano profonde trasformazioni nei contenuti, l'indispensabile garanzia di certezza esige il rispetto delle forme. In questa antinomia è forse da ravvisare la sorgente prima dell'uso della *fiction*, che si rivelerà un duttile strumento per l'evoluzione di tutto il diritto romano. Attraverso la *fiction*, l'intervento di giuristi e magistrati, nel dare una regolamentazione agli interessi dei *cives*, facilita, di fronte a talune asprezze dell'antico *ius civile*, la protezione dei nuovi rapporti. Il legislatore, la giurisprudenza e il pretore, grazie all'impiego sagace di multiforimi strumenti tecnici, fra cui in primo luogo le finzioni, aiutano il diritto nella sua evoluzione, adeguandolo alle nuove necessità⁴⁹.

L'intuizione di Vico sta nell'aver compreso che questo "strumento tecnico" del diritto antico è costitutivamente imitazione della natura, attività poetica, *inventio*. Che le *fictiones* nascono come gli universali fantastici dall'esperienza percettiva, dai trasporti della topica sensibile; che i personaggi e gli scenari di cui abbonda il diritto romano sono consustanziali ai personaggi e agli scenari della poesia. E che dunque il Gius civile antico, attraverso cui "la verità irrompeva di mezzo alla certa e determinata espressione della legge", "è la simbolica figurazione del gius naturale", e "l'antica giurisprudenza è quasi un poema", come già leggiamo nel *De uno*⁵⁰.

⁴⁹ F. Todescan, *Diritto e realtà*, cit., p. 21-22.

⁵⁰ "*Jus Civile antiquum Juris Naturalis Fabula – Per certum erumpit verum – Jus civile antiquum imitatur naturam. Prisca Jurisprudencia Poëma quoddam.* Sed per has omnes Juris Civilis antiqui fictiones, quas ex latiori genere, cum Justiniano in Institutionum Proemio JURIS ANTIQUI FABULAS dixeris, et per quas Jurisprudentes *Juris Civilis certum* curabant, per eas ipsas fictiones et fabulas, *Juris naturalis verum* erumpebat. Quare quod in specie dicitur de *adoptione eam imitari naturam*, id ex genere universo de omni Jure Civili antiquo dicere quis potest, et quam acute tam vere conficere priscam *Romanorum Jurisprudenciam*, POEMA quoddam fuisse, quod primum juris naturalis gentium, deinde iuris naturalis philosophorum, perpetuam fabulam sub innumeris et variis personis egit, cum *Romani Juris decoro*, sive ipsarum legum gravitate et constantia" (*De uno* I CLXXXII, p. 150). Trad. it., p. 262-265: "Giustiniano nel proemio delle *Institutiones* nominò "favole del diritto antico" tutte le finzioni del gius civile; e quantunque i giureconsulti abbian sempre voluto ad esse scrupolosamente attenersi, perché volevan riguardare al determinato e stretto tenore della legge, nondimeno di mezzo a queste favole ed a queste finzioni sempre irrompeva e facevasi strada la verità del diritto naturale. Ciò che fu detto in ispecie

Nella collisione verificatasi fra parola e esistenza, la seconda viene sottoposta a una totale ristrutturazione. Prima che faccia la sua comparsa il regolo di Lesbo, flessibile e duttile, e mentre quello vigente è ancora ferreo, la *fictio iuris* rende elastica la realtà, la dilata con la creazione di nuove configurazioni ontologiche; in questo spazio ibrido, regno del verosimile, fa capolino l'equità naturale⁵¹. “Perciò anche sotto a tutte le finzioni legali, che tutte nel diritto volontario si ritrovano”, scrive ancora Vico, “sussiste sempre un elemento di verità introdotto dalla ragione”⁵². La verità zampilla, paradossalmente, dalla finzione. Da un “mondo possibile”, la cui esistenza è *factum*, “dipende”, vale a dire, dall’“attività” dei suoi creatori⁵³. Le personificazioni, i costrutti temporali, gli eventi immaginari,

dell'adozione ch'ella era un'imitazione della natura, puossi dire in modo generico di tutto il gius civile antico, conchiudendo con acutezza e con verità che la prisca giurisprudenza dei Romani figurasse un poema, nel quale fu in prima rappresentata la favola del gius naturale delle genti, e poscia quella del diritto naturale dei filosofi, figurando in quel poema variati ed innumerevoli personaggi colla maestà della ragion civile romana, cioè colla gravità e la costanza delle romane leggi”. Cf. F. Todescan, *Diritto e realtà*, cit., p. 15 n., in cui si attesta l'uso della *fictio* nella prassi giuridica sumero accadica del II millennio a.C proprio come ricorso all'adozione per aggirare l'inalienabilità dei beni di natura feudale.

⁵¹ Sulla “concezione ‘classica’ (presente già nei giuristi romani)” della *fictio iuris*, in cui “veniva messo in risalto lo stretto legame con la natura dei fatti e con l'equità (‘omnis fictio est introducta ex quadam naturali aequitate’, affermava Bartolo)”, cf. *Diritto e realtà*, cit., p. 4, con rinvio a Bartolus de Saxoferrato, *In primam Digesti Novi partem commentaria*, Ludguni, 1581, ad l. *Si is qui pro emptore, ff. De usucapionibus et usurpationibus* (D. 41.3.15) n. 2.

⁵² “*Quare vel omnibus fictionibus, quae omnes juris voluntarii sunt [...] subest aliquod verum ratione dictatum*” (*De uno* I LXXXIII, p. 53; trad. it., p. 101).

⁵³ Si allude qui al complesso problema della semantica della finzione e alla soluzione prospettata da Brioschi di una “l-esistenza”, o esistenza linguistica (nozione mutuata da Andrea Bonomi, ma diversamente declinata), che “non è un'esistenza ‘oggettiva’, ‘creata’ dal testo ma al tempo stesso imprigionata nel testo. Essa dipende dalla nostra attività metalinguistica, che è appunto un'attività, una nostra attività. Per quanto vincolata al linguaggio [...] l'esistenza può prendere forma solo in una dimensione pragmatica. E se la dimensione pragmatica è costitutiva, allora la *suspension of belief* è pienamente legittima” (F. Brioschi, *Semantica della finzione*, in Id., *Critica della ragion poetica e altri saggi di letteratura e filosofia*, Torino, Bollati Boringhieri, 2002, p. 216). Sulla finzione e la questione dell'illusione e del sostituto, con riferimento a Vico, cf. A.M. Iacono, *L'illusione e il sostituto. Riprodurre, imitare, rappresentare*, Milano, Bruno Mondadori, 2010; sulla finzione e la semantica dei mondi possibili cf. N. Goodman, *Ways of Worldmaking*, Indianapolis, Hackett, 1978, it. *Vedere e costruire il mondo*, trad. dall'inglese di C. Marletti, Roma-Bari, Laterza, 1988; K. Walton, *Mimesis as Make-Believe: on the Foundations of the Representational Arts*, Cambridge (Mass), Harvard University Press, 1990; A. Voltolini,

le “favole”, insomma, che costellano la giurisprudenza antica, esplorano il reale e lo rendono conoscibile.

Per questi stessi Principj, perché non intendevano *forme astratte*, ne immaginarono forme corporee, e l’immaginarono, dalla loro natura, *animate*. E finsero *l’Eredità signora delle robe ereditarie*; ed in *ogni particolar cosa ereditaria* la ravvisavano *tutta intiera*; appunto come una *gleba*, o *zolla* di podere, che presentavano al Giudice, con la *formola della Revindicazione* essi dicevano HUNC FUNDUM: e così, se non intesero, sentirono rozzamente almeno, ch’i *diritti* fossero *indivisibili*. In conformità di tali nature *l’Antica Giurisprudenza* tutta fu *Poetica*; la quale fingeva i *fatti non fatti*, i *non fatti fatti*, *nati gli non nati ancora*, *morti i viventi*, *i morti vivere nelle loro giacenti eredità*: introdusse tante *maschere vane senza subbietti*, che si dissero *jura imaginaria*, ragioni favoleggiate da fantasia: e riponeva tutta la sua *riputazione* in trovare sì fatte *favole*, ch’alle *leggi* serbassero la *gravità* ed ai *fatti* ministrassero la ragione: talché tutte le *finzioni* dell’*Antica Giurisprudenza* furono *verità mascherate*; e le *formole* con le quali *parlavan le leggi*, per le loro *circoscritte misure di tante e tali parole* – né più, né meno, né altre – si dissero *carmina* [...]. Talché tutto il *Diritto Romano Antico*, fu un *serioso Poema*, che si rappresentava da’ Romani nel *Foro*, e *l’Antica Giurisprudenza* fu una *severa poesia*⁵⁴.

Data de registro: 18/02/2014

Data de aceite: 23/04/2014

Finzioni. Il far finta e i suoi oggetti, Roma-Bari, Laterza, 2010. Sulla finzione e la semantica dei mondi possibili in riferimento alla finzione letteraria, cf. M.-L. Ryan, *Possible Worlds, Artificial Intelligence, and Narrative Theory*, Bloomington, Indiana University Press, 1991; A. Bonomi, *Lo spirito della narrazione*, Milano, Bompiani, 1994; M. Botto, *Personaggio e semantica narrativa*, in F. Fiorentino – L. Carcereri (a cura di), *Il personaggio romanzesco. Teoria e storia di una categoria letteraria*, Roma, Bulzoni, 1998, p. 171-189; L. Doležel, *Heterocosmica. Fiction and Possible Worlds*, Baltimora, The John Hopkins University Press, 1998, it. *Heterocosmica. Fiction e mondi possibili*, trad. dall’inglese di M. Botto, Milano, Bompiani, 1999; Th. Pavel, *Fictional Worlds*, Cambridge (Mass)-London, Harvard University Press, 1986, it. *Mondi di invenzione. Realtà e immaginario narrativo*, a cura di A. Carosso, Torino, Einaudi, 1993.

⁵⁴ Sn44, p. 318; ed. Battistini, p. 925-926 [1035-1037].